

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE  
PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELLE AMMINISTRAZIONI  
RESISTENTI.**

(Tar Lazio, Roma, Sez. III, quater ordinanza n. **11192/2019** di Reg. Prov. Coll, pubblicata il 20.09.2019; Ricorso n. 11890/2010 di RG).

Si rende noto che con ordinanza collegiale pubblicata il 20.09.2019 n. 11192, il Tar Lazio, Roma, Sez. Terza Quater, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati "*genericamente indicati come soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate*" mediante "*pubblicazione dell'avviso su sito web dell'amministrazione resistente*" con le modalità stabilite nella predetta ordinanza.

In esecuzione della suddetta richiamata ordinanza si riporta di seguito:

**1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del procedimento:**

T.A.R LAZIO – ROMA – SEZIONE TERZA QUATER; R.G. n. 11890/2010

**2) Nominativo della parte ricorrente ed Amministrazione intimata:**

San Raffaele spa (cf 08253151008) quale gestore della casa di cura San Raffaele Cassino e all'epoca dell'IRCCS San Raffaele Pisana, in persona del legale rappresentante dott Carlo Trivelli con sede in Roma alla via di Val Cannuta 247 ; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Lazio.

**3) Estremi dei provvedimenti impugnati:**

del decreto del presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad acta 14.9.2010 n. 67, pubblicato sul BURL 7.10.2010 n. 37, recante la "*ripartizione del FSR 2010. Finanziamento delle Aziende Sanitarie Locali, art. 2 comma 2-sexies lettera d) del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni. Determinazione del finanziamento delle funzioni assistenziali ospedaliere, art. 8 sexies comma 2 del decreto legislativo n. 502/92*", nonché

delle tabelle allegate e di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale

**3 seconda parte: Sunto dei motivi di ricorso:**

**1. ECCESSO DI POTERE, PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE, PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DETERMINAZIONE CHE INDIVIDUA LA SOMMA DA DESTINARE AI PROGRAMMI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA, E PER MANIFESTA INCONGRUITÀ DELLA SOMMA STANZIATA IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE ED AI RELATIVI COSTI DI PRODUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E ILLOGICITA' MANIFESTA.**

Nell'ambito del complessivo stanziamento di Euro 600.000.000, alla "*Quota finanziamento trattamenti differenziali assistenza riabilitativa*", viene destinata la somma di € 16.000.000 quale quota finalizzata al "*finanziamento maggiori costi di assistenza per i programmi di assistenza ad elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona – assistenza riabilitativa post acuzie*" di cui alla tabella 7 allegata al provvedimento impugnato.

Si è rilevato come non fosse dato comprendere il criterio utilizzato dalla Regione per individuare la quota per la funzione di cui alla tabella 7 non essendovi motivazione sul punto, una volta che questa era di gran lunga inferiore a quella degli anni precedenti in cui la regione l'aveva ragionevolmente calcolata in misura proporzionale all'incidenza della riabilitazione post-acuzie sul totale della spesa del FSR.

Da qui l'ulteriore censura di eccesso di potere per manifesta incongruità e illogicità della relativa determinazione nella parte in cui abbandona il criterio in precedenza indicato, per pervenire ad una assegnazione di una quota insufficiente destinata ai programmi riabilitativi, in modo arbitrario ed

irragionevole, prescindendo cioè dall'adozione di qualsiasi parametro.

## **2. ILLEGITTIMITA' DERIVATA. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' CON PRECEDENTI ATTI, ILLOGICITA' MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**

Tra i criteri indicati al p. 7 del decreto per la ripartizione tra le strutture del finanziamento la Regione conferma il valore soglia indicato nel precedente decreto 70/09, che del tutto immotivatamente aveva elevato tale soglia dallo 0,5% previsto nella delibera 1050/07 al 5%.

La ricorrente deduce l'illegittimità propria ed in via derivata dal decreto 70/09 impugnato con altro ricorso all'epoca pendente.

Si è censurato che se è vero che l'Amministrazione goda di una certa discrezionalità nello stabilire i criteri per la distribuzione di tali finanziamenti tra le strutture, è anche vero che tali criteri non possano essere manifestamente irragionevoli ed inidonei a perseguire l'obiettivo prefissato.

Se infatti il finanziamento si propone di remunerare a consuntivo le strutture che sostengono maggiori costi per la tipologia di prestazioni erogate ad elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona:

- non risponde ad alcuna logica introdurre una soglia di sbarramento per l'accesso al finanziamento, perché tutte le strutture hanno sostenuto tali maggiori costi;
- e comunque se una soglia di sbarramento viene individuata, di questa deve essere fornita una spiegazione metodologica.

Non è infatti dato comprendere come il parametro di significatività che nel 2008 era pari a 0,5% nel DCA 67/10 è innalzato al 5%.

## **3. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, PER L'ESCLUSIONE DEI TRATTAMENTI PER LE GRAVI DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA (UDGEE) DAI CRITERI DI RIPARTO DELLA QUOTA DESTINATA AI PROGRAMMI RIABILITATIVI, NONCHE' PER L'ESCLUSIONE**

## **DELLE PRESTAZIONI RICONDUCEBILI AL CODICE 75 DAI CRITERI DI RIPARTO DELLA QUOTA DESTINATA AI PROGRAMMI RIABILITATIVI**

Si è lamentata con riguardo alla determinazione della quota di finanziamento da destinare ai *“trattamenti differenziali caratterizzati da elevato grado di personalizzazione delle prestazioni o del servizio reso alla persona per assistenza riabilitativa”*, la manifesta illogicità, il difetto di motivazione e di istruttoria della esclusione dei ricoveri e quindi delle giornate di degenza effettuati dall'IRCCS San Raffaele Pisana e dal 2009 anche dalla San Raffaele Cassino di **pazienti in età evolutiva con patologie particolarmente gravi e necessitanti di intervento riabilitativo complesso**, tanto da rispondere quanto ai criteri di accesso disciplinati dalla Regione Lazio con la DGR 1061/2007 a casi *“assimilabili”* alla disciplina delle UDGEE e cod. 75.

Nel 2009 le dimissioni per ricoveri ordinari di casi assimilabili alla disciplina dell'UDGEE erano numerosi sia presso l'IRCCS Pisana che presso la casa di cura SR Cassino, per cui la Regione avrebbe dovuto tener conto anche di tali dati.

Ed infatti avendo la Regione deciso di destinare una quota del FSR 2010 al *“finanziamento dei maggiori costi per i trattamenti differenziali caratterizzati da elevato grado di personalizzazione delle prestazioni o del servizio reso alla persona per assistenza riabilitativa”* non si comprendeva in base a quali elementi -da ciò l'evidente difetto di istruttoria e motivazione- si fosse ritenuto che trattamenti differenziali e quindi programmi personalizzati nell'ambito della riabilitazione fossero stati individuati e riconosciuti solo in relazione a pazienti con mielolesioni o GCA, con esclusione non solo dei casi assimilabili all'UDGEE o di quelli ascrivibili al cod. 75

Risultava in altri termini incomprensibile perché si riconoscesse la personalizzazione del trattamento ad un paziente post coma o mieloleso e non, invece:

- ad un paziente con problemi riabilitativi di peculiare complessità che proprio in ragione dell'età ancora in fase evolutiva necessitasse di **differenziale** trattamento, con costi di assistenza **personalizzata** pacificamente non coperti dalla tariffa;

- oppure ad un paziente con postumi di cerebro lesioni, ivi comprese le forme degenerative e complesse e le complicanze a carico del SNC in corso di malattie neoplastiche e metaboliche non post coma

- o a quelli ammessi all'Unità di Riabilitazione motoria di alta specializzazione.

#### **4. VIOLAZIONE DI LEGGE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO.**

Il decreto indica che il criterio per la ripartizione del finanziamento della funzione di cui al p. 7 è avvenuta in base a “*selezione dei casi di mielolesioni e di gravi cerebro lesioni acquisite con determinazione della significatività dell'attività resa mediante l'applicazione di un valore soglia del 5% sul totale delle giornate prodotte in ambito regionale*”.

Si è censurato come non vi fosse alcuna esplicazione né dei criteri che sono stati utilizzati per l'individuazione e selezione dei casi di mielolesioni e gravi cerebrali lesioni acquisite ai fini della determinazione della valorizzazione, né vi era indicazione del periodo di osservazione dei casi preso a riferimento.

L'assenza dell'indicazione di tali elementi era pertanto indice del difetto istruttorio che a monte inficia il decreto impugnato, anche perché non era dato comprendere come si fosse giunti all'individuazione dell'importo destinato alla San Raffaele Cassino in quanto i dati esposti nella tabella 7 mal si conciliavano con i dati in possesso della struttura.

#### **5. ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DALLA QUOTA DI FINANZIAMENTO RISERVATA ALLE STRUTTURE NELLE QUALI È PRESENTE LA FACOLTÀ DI MEDICINA. ECCESSO DI POTERE PER**

**DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ASSOLUTA CARENZA DI ISTRUTTORIA, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. CONTRADDITTORIETA'**

Si è censurata l'illegittima esclusione dalla quota di finanziamento riconosciuta per far fronte ai maggiori costi di assistenza nelle strutture **con presenza di percorsi universitari della facoltà di medicina** (tabella 8).

Si è dedotto e dimostrato come l'IRCCS Pisana e altre strutture della San Raffaele spa fossero e siano **sede dell'intero corso triennale di laurea** per cui avessero piena legittimazione ad ottenere l'incremento tariffario alla luce di quanto precisato dalla Conferenza Stato – Regioni del 15.12.2005 e partecipare così alla ripartizione del finanziamento dei percorsi formativi universitari della facoltà di medicina.

Pertanto se il criterio era quello di remunerare gli effettivi costi aggiuntivi indotti dall'essere sede dell'intero triennio della facoltà di medicina, non era ragionevole ed era contrario a quanto precisato in sede interregionale, la decisione di aver limitato il finanziamento aggiuntivo alle sole Aziende ospedaliere universitarie previste dall'art. 2 del Dlgs 517/99 cui rimanda l'art. 7 senza estenderlo anche alle Aziende Miste e quindi agli IRCCS ove si svolga l'intero corso triennale di laurea della facoltà di medicina.

**4) Indicazione dei controinteressati genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate**

Tutte le strutture sanitarie pubbliche e private destinatarie del DCA 67/2010 ed indicate nelle tabelle da n.1 a n. 8, che si allegano.

**5) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito e quindi** attraverso l'inserimento del numero generale di ricorso e dell'anno di riferimento (R.G. 11890/2010) nella seconda sottosezione “*Ricerche - Ricorsi*”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “Tar Lazio -Roma” della

sezione TAR.

**6) Indicazione numero ordinanza**

Con ordinanza collegiale 20.09.2019 n. 11192 di Reg. Provv. Cau., il Tar Lazio, Roma, Sez. Terza quater ha autorizzato la notifica mediante pubblici proclami del ricorso n. 11890/10 Reg. Ric.

7) Si allegano al presente avviso:

All. 1) il testo integrale del ricorso introduttivo

All. 2) ordinanza Tar Lazio, Roma, sez III quater n. 11192/2019 di Reg. Prov. Coll.;

All. 3) Elenco dei controinteressati risultanti dalle tabelle da n. 1 a n. 8 allegate al DCA 67/2010;

Roma 1.10.2019

Avv. Gianluigi Pellegrino